

# **Tutela del lavoro minorile**

## **L. 977/1967 – D. Lgs. 345/1999 – D. Lgs. 262/2000**

### **Note informative per l'azienda**

(a cura del Coordinamento degli SPISAL della Provincia di Verona)

La legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile è stata modificata dai Decreti Legislativi n. 345/99 e n. 262/00.

Numerose attività sono vietate agli adolescenti (minori, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono più soggetti all'obbligo scolastico):

- lavori indicati nell'Allegato I della L. 977/67, aggiunto dal D.Lgs. 345/99 e modificato dal D.Lgs. 262/00;
- trasporto di pesi per più di 4 ore compresi i ritorni a vuoto (art. 19 L. 977/67 come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 345/99);
- lavoro notturno (artt. 15 e 17 della L. 977/67 come modificati dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 345/99).

Il datore di lavoro, prima di adibire al lavoro i minori, deve rivalutare i rischi aziendali, già individuati secondo le procedure del D.Lgs. 81/2008, tenendo conto della presenza delle particolari condizioni psicofisiche dei giovani (art. 7 L.977/67 come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 345/99).

Le informazioni sui fattori di rischio e le misure di prevenzione devono essere fornite anche ai titolari della patria potestà genitoriale (art. 7 L.977/67 come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 345/99)

<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 L. 977/67 Lavorazioni vietate</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I</li> <li>2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione</li> <li>3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione o di formazione professionale, l'attività di formazione di cui comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere della ULSS competente per territorio, in ordine al rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.</li> <li>4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.</li> <li>5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 dBA LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, procedurali ed organizzative, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.</li> <li>6. L'allegato I è adeguato al processo tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7 L. 977/67 – Valutazione dei rischi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo a: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;</i></li> <li>b) <i>attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;</i></li> <li>c) <i>natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;</i></li> <li>d) <i>movimentazione manuale dei carichi;</i></li> <li>e) <i>sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;</i></li> <li>f) <i>pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;</i></li> <li>g) <i>situazione della formazione e dell'informazione dei minori.</i></li> </ol> </li> <li>2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Art.15 L. 977/67 – Lavoro notturno</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall' art. 17.</li> <li>2. Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19 L. 977/67 – Trasporto pesi</b></p> <p>Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.</p> <p>Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro.</p>	

**Allegato I alla L. 977/67 aggiunto dal D.Lgs. 345/99 e modificato dal D.Lgs. 262/00 contenente l'elenco delle mansioni e dei processi vietati (in corsivo sono riportate le modifiche apportate dal D.Lgs. 262/00)**

I MANSIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI:	
<p><b>1) AGENTI FISICI:</b></p> <p>a) Atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 321;</p> <p>b) <i>rumori con esposizione media giornaliera superiore 90 decibel LEP-d.</i></p> <p><b>2) AGENTI BIOLOGICI</b></p> <p>a) agenti biologici gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del D.Lgs. 626/94 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai D.Lgs. 3 marzo 1993 n. 91 e 92.</p> <p><b>3) AGENTI CHIMICI</b></p> <p>a) Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 16 luglio 1998 n. 285;</p> <p>b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei Decreti Legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);</li> <li>2) possibilità di effetti irreversibili (R40);</li> <li>3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);</li> <li>4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);</li> <li>5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46)</li> <li>6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R(48);</li> <li>7) può ridurre la fertilità (R60);</li> <li>8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);</li> </ol> <p>c) <i>Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";</i></p> <p>d) Sostanze e preparati di cui al titolo VII del D.Lgs. 626/94;</p> <p>e) piombo e composti;</p> <p>f) amianto.</p>	<p>7) <i>lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni;</i></p> <p>8) lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'articolo 268 del D.P.R. 27/4/55, n. 547;</p> <p>9) lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;</p> <p>10) esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi;</p> <p>11) lavorazioni nelle fonderie;</p> <p>12) processi elettrolitici;</p> <p>13) <i>(soppresso)</i></p> <p>14) produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;</p> <p>15) produzione e lavorazione dello zolfo;</p> <p>16) lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;</p> <p>17) lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;</p> <p>18) lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti;</p> <p>19) lavorazione dei tabacchi;</p> <p>20) lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra,</p> <p>21) produzione di calce ventilata;</p> <p>22) lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno;</p> <p>23) manovra di apparecchi di sollevamento e trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi,</p> <p>24) lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili;</p> <p>25) lavori nei magazzini frigoriferi</p> <p>26) lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici;</p> <p>27) <i>condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall' art 115 del D.Lgs. 30 aprile 1992 , n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;</i></p> <p>28) operazioni di metallizzazione a spruzzo;</p> <p>29) legaggio ed abbattimento degli alberi;</p> <p>30) pulizia dei camini e focolai negli impianti di combustione;</p> <p>31) apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli;</p> <p>32) produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali;</p> <p>33) <i>cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;</i></p> <p>34) lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile ed altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza;</p> <p>35) produzione di polveri metalliche;</p> <p>36) saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma ossidrica o ossiacetilenica;</p> <p>37) lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, segh e macchine per tritare.</p>
<p><b>II PROCESSI E LAVORI:</b></p>	
<p>1) <i>il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso; processi e lavori di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 626/94;</i></p> <p>2) lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del D.P.R. 19.03.56 n. 302;</p> <p>3) lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni;</p> <p>4) lavori di mattatoio;</p> <p>5) lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione;</p> <p>6) lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto 1.3;</p>	

## Note relative all'Allegato I

### Punto I - 1. Agenti fisici

Per il rumore il divieto si riferisce al limite di 90 decibel A di livello di esposizione personale; è necessario fare riferimento alla specifica valutazione del rischio eseguita ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli adolescenti la cui esposizione personale a rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità almeno biennale, quelli la cui esposizione è compresa fra gli 85 e 90 decibel gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno. La sorveglianza sanitaria dei minori deve essere fatta dal medico competente dell'azienda. Il datore di lavoro deve fornire i mezzi di protezione individuale per l'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi, i lavoratori minorenni devono usare i mezzi di protezione messi loro a disposizione.

### Punto I - 2. Agenti biologici

Tra le lavorazioni che "espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4" sostanzialmente vanno considerate quelle che comportano rischio di contrarre Epatite ed AIDS (alcune attività sanitarie, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.).

### Punto I - 3. Agenti chimici

Per la classificazione e la descrizione degli agenti chimici è necessario prendere visione dell'etichetta dei contenitori e/o delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.

Va esclusa l'esposizione a sostanze chimiche dei prodotti etichettati con i seguenti simboli:



**Tossico acuto:** sostanza o preparazione che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, può implicare la morte o intossicazioni.



**Tossico a lungo termine:** sostanza o preparazione che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provoca rischi gravi per l'uomo.



**Nocivo Irritante:** sostanza o preparazione che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, può implicare rischi per la salute non mortali o che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare un'azione irritante che non sia evitabile con l'uso di dispositivi di protezione individuale.



**Corrosivo**



**Esplosivo**



**Infiammabile**

### **Va inoltre esclusa l'esposizione a:**

- ✓ piombo e composti
- ✓ amianto
- ✓ agenti cancerogeni quali:
  - a) sostanze e preparati con frasi di rischio H 350
  - b) lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 (cfr. Processi e lavori, punto II.1)
    - lavori comportanti esposizione a polveri di legno;
    - produzione di auramina col metodo Michler;
    - lavori che espongono a idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone;
    - lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
    - processo agli acidi forti nelle fabbricazione dell'alcool isopropilico.

### **Punto II - 8.**

Un impianto elettrico è ad alta tensione quando questa è maggiore di 400 Volt per corrente alternata e di 600 Volt per corrente continua.

### **Punto II. 22**

Il divieto si riferisce sia alle lavorazioni per le quali è obbligatorio il pagamento del premio assicurativo per la silicosi sia altre operazioni, non comprese nell'elenco, che prevedono l'impiego di silice (controllare le schede tecniche dei prodotti utilizzati).

### **Si ricorda infine che:**

- sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove norme gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare e prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare (art. 2 della L. 977/67 come modificato dall'art. 4 D.Lgs. 345/99);
- **in deroga** ai divieti i minori possono essere occupati in lavori di cui all'allegato I se la ditta è autorizzata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 6 L.977/67 come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00); tale provvedimento presuppone che i lavori siano svolti:
  1. per motivi formativi (apprendistato)
  2. sotto la sorveglianza di formatori (tutori) competenti anche in materia di prevenzione e protezione
  3. nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione (verificato con parere SPISAL dell'ULSS ove ha sede l'azienda)

## Visite mediche di idoneità

I minori, per poter essere avviati al lavoro, devono essere sottoposti preventivamente a visite mediche per verificare l'idoneità alle specifiche mansioni, a cura e a spese del datore di lavoro (art. 8 L.977/67 come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00):

Secondo il D.Lgs n.345/1999 e la Circolare n. 1/2000 del Ministero del Lavoro, le visite mediche di idoneità vengono effettuate:

### a) dal medico competente dell'azienda per i minori che saranno occupati in attività:

- ↳ **soggette all'obbligo della sorveglianza sanitaria**
- ↳ **che comportano livello di esposizione personale a rumore uguale o superiore a 80 dbA** (ai sensi dell'art. 8 L.977/67 come modificato i minori devono essere sottoposti a visita medica ed audiometria dal medico competente dell'azienda anche quando l'esposizione personale a rumore è compresa fra 80 e 85 dbA).

### b) medici del servizio sanitario nazionale per i minori che saranno occupati in attività:

- ↳ **non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria**

Per "Medico del SSN" va inteso indifferentemente:

- ✓ medico del Distretto Sanitario di Base;
- ✓ medico di medicina generale convenzionato.
- ✓ medico del Dipartimento di Prevenzione - SPISAL

## Accesso alle visite

Per poter esprimere il giudizio sull'idoneità al lavoro i medici dell'ULSS devono disporre di informazioni affidabili e dettagliate in merito ai compiti lavorativi dei minori.

E' stata quindi predisposta una modulistica destinata ai datori di lavoro:

- **mod. 01** per l'eventuale richiesta di informazioni al datore di lavoro, allegando il mod.02, il mod. 03 e il documento "note informative per l'azienda",
- **mod. 02** per la dichiarazione del datore di lavoro, da compilare nel caso in cui il minore venga occupato in attività consentite e non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art.41 del D.lgs 81/2008,
- **mod. 03** per la dichiarazione del datore di lavoro, da compilare nel caso in cui il minore venga occupato, previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, in attività dell'allegato I del D.Lgs 345/99 e non soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all'art. 41 D.Lgs 81/2008,

## **Certificazione**

Il giudizio di idoneità del minore va comunicato al datore di lavoro, al lavoratore ed ai titolari della potestà genitoriale. E' stato quindi predisposto un modello attestante l'effettuazione della visita medica:

- **mod.04:** visita medica per l'idoneità al lavoro di minore.

Una dell'attestazione di visita verrà trattenuta dal medico per essere archiviata insieme alla dichiarazione del datore di lavoro e all'eventuale autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

**Ulteriori informazioni possono essere richieste a:**

**Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL)  
Sede di Distretto** ove è ubicata l'Azienda.